



COMUNE DI OLLASTRA
PROVINCIA DI ORISTANO

Via Angioy, 23 tel.0783/409000 fax 0783/409315
e-mail: sociale@comune.ollastra.or.it

BANDO PUBBLICO

per la concessione di contributi integrativi per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione a valere sul Fondo Nazionale L. 431/98 art. 11 – Anno 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE

RICHIAMATA la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art.11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo.

VISTA la deliberazione G.R. N. 29/19 del 22.09.2022 che ha disposto:

- di ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2022, pari complessivamente a euro 21.687.047,98, a favore dei Comuni della Sardegna sulla base del fabbisogno storico valutato negli ultimi tre bandi (anno 2019, anno 2020 mesi gennaio-aprile, anno 2021);
- di assegnare un termine perentorio di sette giorni lavorativi, dalla comunicazione da parte del Servizio Edilizia residenziale dell'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, affinché i Comuni trasmettano i dati di monitoraggio utili per la determinazione del fabbisogno dell'anno 2021 e possano rettificare eventuali errori nei dati sinora trasmessi; - di consentire, per il soddisfacimento del fabbisogno dell'anno 2022, l'utilizzo delle economie maturate negli anni precedenti;
- di approvare l'allegato alla presente deliberazione, concernente "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi", nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi, l'attività di monitoraggio in capo ai Comuni;
- di approvare che:
 - 1) la liquidazione delle risorse regionali, da parte del Comune ai beneficiari, debba essere fatta al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza (RdC); 2) la liquidazione delle risorse statali, da parte del Comune ai beneficiari, debba essere fatta tenendo conto della disposizione di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022;
- di approvare che gli Uffici regionali liquidino le risorse statali con precedenza ai Comuni ad alta tensione abitativa (ATA) e, in subordine, a quelli con maggiore fabbisogno.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 24.10.2022.

VISTA la Determinazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 270 del 25.10.2022 di approvazione del presente bando.

RENDE NOTO

che ai sensi della Legge 431/1998, art. 11 comma 3, è indetto bando pubblico per la concessione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al fine di sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2022.

Art. 1 Destinatari

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Ciascun comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. I comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata o viceversa anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 Requisiti reddituali

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture delle Mobilità sostenibili del 13.07.2022:

- Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.659,88 - € 525,38 x 13 x 2), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo

per ciascun richiedente è destinato 3/5 a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

- Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.573,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.
- Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM del 13.07.2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021

Art. 3

Calcolo contributi concedibili

Il canone annuo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2022, al netto di eventuali oneri accessori ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili).

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C), pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Le modalità per il calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale sono le seguenti:

- Fascia A: l'ammontare di del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 (esempio di calcolo del contributo annuo: $ISEE = € 10.000$, canone annuo = € 3.600, canone sopportabile = $€ 10.000,00 \times 14\% = € 1.400$, ammontare del contributo = $€ 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74$);
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: $ISEE = € 14.000$; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = $14.000 \times 24\% = 3.360$; ammontare del contributo = $5.880 - 3.360 = € 2.520 > € 2.320$, contributo concedibile = € 2.320);

- Fascia Covid: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 14.000; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = $14.000 \times 24\% = 3.360$; ammontare del contributo = $5.880 - 3.360 = € 2.520 > € 2.320$, contributo concedibile = € 2.320).

Qualora le risorse economiche regionali non fossero sufficienti a soddisfare il fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, l'indirizzo generale fornito dalla Giunta Comunale è quello di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti.

Art. 4

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Come stabilito dalla deliberazione della G. R. n. 29/19 del 22.09.2022 i Comuni destinatari di stanziamenti statali procederanno, come indicazioni di cui al DM 13 luglio 2022, ad erogare ai richiedenti il contributo spettante, inviando successivamente la lista dei beneficiari all'INPS.

I Comuni destinatari di stanziamenti regionali, come da indicazione di cui alla citata DGR, dovranno erogare il contributo al netto della "quota affitto" del RdC. A tale proposito, si acquisirà dai richiedenti il dettaglio delle somme percepite relativamente all'RDC e/o si potrà richiedere formalmente all'INPS di conoscere la situazione dei richiedenti in merito al percepimento o meno di detta "quota affitto".

Art. 5

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ollastra e presso l'Ufficio Servizi Sociali.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, alla quale va allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, potrà essere trasmessa all'indirizzo email sociale@comune.ollastra.or.it, oppure, in formato cartaceo, imbucandola nella cassetta delle lettere che si trova all'esterno del Comune.

Il termine di presentazione delle richieste è **venerdì 26 novembre 2022 alle ore 13,00**.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine suddetto.

Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda occorre allegare:

- Copia del contratto di locazione registrato presso l'Ufficio del Registro di Oristano;
- Copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale del contratto di locazione;
- Copia della comunicazione attestante l'applicazione della "cedolare secca sugli affitti";
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare;
- Copia delle ricevute di versamento del canone di locazione riferite all'anno 2022.
- Per gli immigrati extracomunitari: Copia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Dichiarazione sostitutiva attestante la perdita IRPEF superiore al 25%, in ragione dell'emergenza Covid19, (la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 1). Valido solo per i richiedenti nell'ambito della fascia COVID;
- Qualora beneficiario RDC, copia del dettaglio degli importi percepiti;

- Copia del documento d'identità in corso di validità.

Ai sensi del DPR 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando.

Art. 7 Graduatoria

L'Ufficio Servizi Sociali comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli verificandone la completezza e regolarità ed alla stesura della graduatoria.

La graduatoria sarà redatta sulla base dell'ISEE 2022 posseduto dal nucleo.

In ogni caso per i soggetti che dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Art. 8 Controlli e sanzioni

Il Comune di Ollastra si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi inoltre di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 8 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alle abitazioni in locazione – L. 431/98, Delibera di Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022.

Ollastra, 25.10.2022

F.to Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Alice Ghiani)